



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO A TUTTE LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE.

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 31/01/2017

SOMMMARIO

Articolo 1	Disciplina.....	Pag. 3
Articolo 2	Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata.....	Pag. 3
Articolo 3	Entrate ammesse alla definizione agevolata.....	Pag. 3
Articolo 4	Le voci soggette a definizione agevolata.....	Pag. 3
Articolo 5	Modalità di richiesta di definizione agevolata.....	Pag. 3
Articolo 6	La rateizzazione dei pagamenti.....	Pag. 3
Articolo 7	Modulistica.....	Pag. 4
Articolo 8	Adempimenti del Concessionario.....	Pag. 4
Articolo 9	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	Pag. 4
Articolo 10	Mancato pagamento.....	Pag. 5
Articolo 11	Esclusione dalla definizione agevolata.....	Pag. 5
Articolo 12	Disposizioni finali.....	Pag. 5

Art. 1
Disciplina

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione tutte le entrate comunali non riscosse di cui al successivo articolo 3, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n - 639 notificati nel periodo dal 1 - gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, ecc., le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali e tutte le altre entrate comunali.

Art. 4
Le voci soggette a definizione agevolata

1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3 e pertanto i debitori possono estinguere il debito versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2) Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti i soli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5
Modalità di richiesta di definizione agevolata

1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso il Concessionario incaricato della riscossione che ha emesso l'ingiunzione di pagamento (Sorit, Duomo GPA Srl, Aset Entrate Srl) **entro la data del 31 marzo 2017.**

2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data del timbro di consegna all'ufficio postale.

3) La presentazione dell'istanza può avvenire anche mediante posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo PEC del Concessionario incaricato della riscossione che ha emesso l'ingiunzione di pagamento (Sorit, Duomo GPA Srl, Aset Entrate Srl).

Art. 6
La rateizzazione dei pagamenti

1) La rateizzazione dei pagamenti, se richiesta, potrà essere effettuata al massimo in cinque rate di pari

importo aventi le seguenti scadenze: **31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018;**

2) Il pagamento rateale del debito comporterà l'applicazione degli interessi determinati forfettariamente applicando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'atto di accoglimento della richiesta di rateizzazione;

3) Il contribuente potrà altresì scegliere di effettuare un unico versamento a copertura del debito entro il mese di luglio 2017.

Art. 7 Modulistica

1) L'istanza di richiesta di definizione agevolata di cui al precedente Art. 5 deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Fano e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso. Tale modulistica sarà disponibile entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento;

2) Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

3) Il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate il quale il debitore intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8 Adempimenti del Concessionario

1) Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 5, il Concessionario della riscossione, **entro il termine del 31 maggio 2017**, provvede ad inviare comunicazione di accoglimento indicando:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, in base a quanto stabilito dal precedente Art.6 .

2) Qualora l'istanza del contribuente venisse rigettata, il Concessionario della riscossione, **entro lo stesso termine del 31 maggio 2017**, provvede ad inviare comunicazione di rigetto elencando i motivi del provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Art.9 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ente impositore, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al precedente Art.2, a

condizione che risultino effettuati i versamenti previsti dai piani rateali in essere con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione del totale delle somme da versare ai sensi dell'Art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi (compresi quelli di dilazione), che restano pertanto definitivamente acquisiti e non rimborsabili.

2) A seguito della presentazione dell'istanza relativamente alle entrate di cui all'Art.3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 10

Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza dal beneficio della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 11

Esclusione dalla definizione agevolata

1) Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L.193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 12

Disposizioni finali

1) Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1 - dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53